



# COMUNE DI CARGEGHE

Provincia di Sassari

COPIA

## Ordinanza del Sindaco

Numero 2

Del 28-04-2023

OGGETTO: **Prescrizioni per la prevenzione incendi e caduta degli alberi sui terreni adiacenti le linee ferroviarie**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che la linea ferroviaria Sassari – Ozieri attraversa terreni coltivati o meno nel territorio del Comune di Cargeghe;

**TENUTO** conto che lo sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie rappresenta, soprattutto nel periodo primavera/estate, un potenziale pericolo per l'alta probabilità d'innescio e sviluppo d'incendio e per l'accidentale caduta di alberi sulla sede ferroviaria, specie in occasione di perturbazioni atmosferiche, con conseguente possibile pregiudizio per la sicurezza e/o regolarità della circolazione;

**VISTA** la richiesta di RFI "Rete Ferroviaria Italiana" S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, protocollo n° 1577 del 27-04-2023, tesa all'emissione dell'Ordinanza per la prevenzione di incendi e caduta alberi;

**PRESO ATTO** che con la richiesta di cui sopra RFI chiede l'emissione di apposita ordinanza sindacale volta a prevenire i pericoli di incendio e caduta alberi, prevedendo l'obbligo per i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie durante tutto il periodo di "grave pericolosità", di tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile ed inoltre, di circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;

**CONSIDERATO** che con la medesima nota RFI richiama:

- la prescrizione di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 753/1980 a norma della quale gli alberi devono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 6 metri dalla più vicina rotaia e, per alberi di altezza superiore a 4 metri, tale distanza deve essere uguale all'altezza dell'albero aumentata di 2 metri;
- l'obbligo previsto dagli art. 41 comma 3 e art. 42 per cui coloro che esercitano allevamento di bestiame ai confini con le pertinenze ferroviarie devono apporre recinzioni stabili;

**RITENUTO** di adottare, ai fini preventivi, prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti l'innescio e lo sviluppo di incendi nonché alla caduta di alberi e rami lungo il tracciato ferroviario;

**VISTI** gli artt. 48, 52 e 55 del D.P.R n. 753/1980 che prescrivono il divieto lungo i tracciati della ferrovia di far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267/2000, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la Legge n. 689/1981;

## **ORDINA**

1) ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie durante tutto il periodo di "grave pericolosità", di tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile e di circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale.

2) a coloro che esercitano allevamento di bestiame ai confini con le pertinenze ferroviarie di apporre recinzioni stabili e permanenti, idonee ad impedire che il bestiame si introduca nella sede stessa, pur se ivi presenti recinzioni di proprietà delle Ferrovie dello stato.

## **VIETA**

3) ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni lungo i tracciati delle ferrovie far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

4) dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.

## **DISPONE**

Fatte salve le responsabilità penali, tra cui quelle previste dall'art. 650 c.p., la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, comporterà a carico dei trasgressori, l'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.P.R. n. 753/80 secondo le modalità e procedure di cui alla Legge n. 689/81.

I proprietari, gli affittuari, i conduttori e i detentori interessati saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa dell'inottemperanza al presente provvedimento.

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

## **RICORDA**

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune e mediante avvisi nelle bacheche ed è immediatamente esecutiva.

Il Servizio di Polizia Locale, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, le Forze dell'Ordine, la Compagnia Barracellare e tutti i soggetti incaricati della vigilanza ambientale sono incaricati della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento è trasmessa ai soggetti istituzionalmente deputati a vigilare sul rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla residenza municipale lì, 28.04.2023

**Il Sindaco**  
F.to Avv. Antonio Ruiu

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che copia di questa ordinanza è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Cargeghe , lì 28.04.2023

L'INCARICATO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo